**TRIBUNALE ORDINARIO DI …**

**PROCURA**

Delego l’avv. a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni sua successiva fase e grado, ivi compresa quella di esecuzione e di eventuale opposizione. A tale scopo gli conferisco procura speciale con ampio potere di proporre domanda riconvenzionale e di introdurre una domanda nuova, di riassumere la causa, di integrare il contraddittorio, di chiamare in causa, anche per vincolo di garanzia, di conciliare, di transigere, di rinunciare e di accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, di riscuotere, di quietanzare, di ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, di estinguere procedure esecutive, di nominare altri avvocati e procuratori in aggiunta o in sostituzione, con gli stessi poteri come sopra conferiti.

Autorizzo, altresì, come previsto dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003, al trattamento dei miei dati personali sensibili sia quelli da me forniti direttamente sia quelli successivamente raccolti, acquisiti, richiesti e, comunque, assunti in sede giudiziaria o da persone fisiche, da persone giuridiche, da aziende o, infine dalla pubblica amministrazione.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art.4, comma 3 D.Lgs 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 stesso decreto.

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni di rito, oltre che nei modi ordinari, anche presso la pec: o presso il fax al n.

Eleggo domicilio presso lo studio legale in alla Via

E’ autentica

**SEZIONE LAVORO**

RICORSO EX ART. 443 CPC

Per l’Avv. nato a il , C.F.: , quale procuratore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via n. , ed al cui numero di fax e alla PEC: intende ricevere le comunicazioni di rito,

\* \* \*

Contro: INPS, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore,

PREMESSO CHE:

1. Il ricorrente è un avvocato iscritto all’Ordine Forense di … dal …., n. tesserino… (**all. n. 1**);
2. con nota racc. a.r. n. \_\_\_ \_\_\_ del \_\_ . .2015, pervenuta il \_\_ . .2015 (**all. n. 2**), l'Inps -sede di - comunicava al ricorrente di aver provveduto ad iscriverlo d’ufficio, con decorrenza dal \_\_\_\_ , alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, chiedendo contestualmente, nei trenta giorni successivi, il pagamento dell’importo complessivo di € \_\_\_,\_\_, di cui € \_\_\_,\_\_ a titolo contributivo ed € \_\_\_,\_\_ per sanzioni, calcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000, come da prospetto trasmesso unitamente alla missiva;
3. tale pretesa sarebbe stata avanzata a seguito di una verifica effettuata dall’Istituto e riverrebbe, genericamente, dal reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, prodotto e dichiarato per il 2009 (pari ad € \_\_\_\_\_,00), e non assoggettato -a detta dell’Ente impositore- a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali;
4. pertanto, in data , il ricorrente depositava ricorso amministrativo, contestando il supporto giuridico-normativo della richiesta (**all. n. 3**);
5. infatti, per il periodo di riferimento (anno 2009), l’istante, in qualità di iscritto all’Albo degli Avvocati, Ordine munito di propria Cassa previdenziale, ha versato regolarmente a Questa la dovuta contribuzione (**all.ti n.ri 4**), in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari della Cassa previdenziale Forense (**all. n. 5**), a titolo di *contributo integrativo* che, come meglio innanzi si spiegherà, ha, secondo l’Agenzia delle Entrate, valore di contributo previdenziale a tutti gli effetti;
6. Si aggiunga, peraltro, che i crediti oggi vantati dall’Inps sono ampiamente prescritti.

La pretesa dell'Inps è dunque illegittima, sotto ogni profilo in quanto frutto dell'erronea interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento; inoltre, solamente in via subordinata le relative richieste economiche risultano inesigibili e/o non dovute, in quanto il presunto diritto è prescritto, e risultano in ogni caso comunque destituite di fondamento, sia in punto di fatto che di diritto, per i seguenti

**MOTIVI**

**A)** **INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 2 CO 26 l. 335/1995**

L'art. 2 comma 26 recita testualmente: “…*a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,* ***attività di lavoro autonomo****, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (...)*”.

Poiché, all’indomani dell’emanazione della legge succitata, molti Ordini professionali dotati di un loro Ente previdenziale, ancorchè privato, avevano inteso contestare il rischio di interpretazione eccessivamente estensiva della norma, e, dal momento che nel caso del professionista avvocato vi era altresì la contestazione circa la definizione di lavoratore “autonomo” generico, interveniva, nel 2011, il legislatore per porre fine, una volta per tutte, alla questione controversa.

Infatti, con l'interpretazione autentica fornita dall'**art. 18 co.12 del D.L. n. 98/2011**, come risultante nel testo convertito dalla Legge n. 111/2011, veniva definitivamente statuito che: *“l'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335* ***si interpreta*** *nel senso che* ***i soggetti che esercitano per professione abituale,*** *ancorché non esclusiva,* ***attività di lavoro autonomo*** *tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps* ***sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti (...)” .***

Ne discende che, con decorrenza 01.01.1996, i soggetti che sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione Separata dell'Inps sono esclusivamente e tassativamente, quei soggetti che:

* **1) svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali;**
* **2) ovvero coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.**

E' opportuno ricordare, a tal proposito, che proprio tale interpretazione autentica ha efficacia ***ex tunc*** nel senso che retroagisce fino al momento dell'entrata in vigore della norma interpretata.

Ebbene, rileva in punto di fatto che il ricorrente, nel periodo di riferimento (2009) svolgeva la professione di Avvocato e, come tale, era iscritto all'Albo degli Avvocati di … (iscrizione del…).

E già questo di per sé avrebbe dovuto impedire all’Inps di esercitare il potere di iscrivere d'ufficio il ricorrente alla Gestione Separata per difetto dei requisiti soggettivi.

Ma vi è di più.

**L'attività libero professionale svolta dal ricorrente è soggetta al versamento obbligatorio del contributo “integrativo”, come previsto dalla normativa di Cassa Forense.**

L'art.11 della legge n. 576/80 come modificato dall'art. 6 Regolamento deiContributi della Cassa Forense stabilisce: *“È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% (in luogo del 2%) … (mod. 5/2011) relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA - legge 22 marzo 1995 n. 85) a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del cliente e va, quindi applicato, … a tutte le fatture emesse.*”

Tale contributo, versato regolarmente dal ricorrente dall’anno… all’anno…, è, come già ricordato, di natura obbligatoria e soggetto alla compilazione e spedizione di un modello specifico, denominato MOD. 5. In assenza del medesimo, scattano per il professionista una serie di sanzioni, anche di natura disciplinare.

Senonchè, operando una distinzione mai confermata dalla giurisprudenza e men che meno dal legislatore, l’Inps ha inteso effettuare una diversificazione tra contributo soggettivo e contributo integrativo, lasciando a tale inverosimile spartiacque la individuazione del “presunto evasore”.

**Ma, come già detto, la legge di interpretazione autentica appena citata parla esclusivamente di “contributi”, senza volutamente operare una distinzione tra contributo soggettivo e contributo integrativo, e pertanto nulla autorizza a sostenere che essendo l'attività oggetto di causa non soggetta al primo ma soggetta al secondo, sia data la condizione di legge per l'obbligo di iscrizione alla gs.**

E difatti andrebbero sottolineati anche due altri aspetti: 1) il contributo integrativo (come meglio innanzi si preciserà) è un contributo previdenziale a tutti gli effetti come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell’11 luglio 1996 (**all. n. 6**), pertanto versare contemporaneamente il contributo integrativo all’INPS ed alla propria Cassa equivale a pagare due volte il contributo di solidarietà visto che nell’aliquota INPS è previsto un ulteriore contributo integrativo; 2) con l’entrata in vigore della legge che prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione di qualunque avvocato alla Cassa Forense, l’iscrizione di ufficio, per i periodi antecedenti, alla gestione separata non avrebbe alcun senso; difatti, con quest’ultima normativa, il legislatore ha inteso ribadire che l’ente previdenziale di riferimento del professionista avvocato è proprio quello dell’ordine di appartenenza e che non vi è una “facoltatività” nella scelta, ma semplicemente l’esistenza di un regolamento interno alla Cassa (oggi mutato) che, se un tempo consentiva, non producendo un certo fatturato, di non essere gravati da una tassazione eccessiva (in forma giuridicamente analogica alla regolamentazione del regime de minimis, che a sua volta trova fondamento nella fattispecie lavoristica delle collaborazioni occasionali), oggi ritiene che nel nuovo mercato, ogni suo appartenente debba essere assoggettato anche al pagamento a livello contributivo soggettivo. E’ la ratio del comma 10 dell'art. 21 della L. 247/2012, che nei fatti conferma il disposto dell'art. 18, comma 12, della L. 111/2011 e, dunque circoscrive la sfera di applicazione dell'art. 2, comma 26, della L. 335/1995 con riferimento alla gestione separata Inps, escludendo dal novero le attività professionali degli iscritti in appositi albi.

Un'eventuale duplicità del sistema d'imposizione contributiva (che si verificherebbe ove si ritenesse dovuta la contribuzione previdenziale alla gestione separata), creerebbe, peraltro, l'anomalia di assoggettare la medesima fattura, riferita alla medesima prestazione professionale ad una duplice contribuzione a carico del committente, la rivalsa del 4% in relazione all'obbligazione contributiva dovuta alla gestione separata e il contributo integrativo del 2% (o del 4%) in favore dell'ente di previdenza di categoria.

Tale duplice maggiorazione determinerebbe, tra l'altro, effetti chiaramente distorsivi della concorrenza a svantaggio dei professionisti costretti alla doppia imposizione in fattura.

La corretta lettura dell'art. 2, comma 26 della L. 335/1995 e della interpretazione autentica dallo stesso fornita, porta ad affermare che la gestione separata nasce proprio come forma previdenziale di carattere “residuale”, che offre tutela soltanto in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria.

In virtù di tale interpretazione, qualunque professionista che soggiace ad un regime previdenziale gestito da un'apposita Cassa di categoria – come nel caso *de quo* la Cassa Forense – non può essere assoggettato alla disciplina della gestione separata Inps, se la propria Cassa di riferimento consenta, in determinate e specifiche circostanze, di non versare alla medesima dei contributi previdenziali. Quand'anche si volesse ritenere valido il principio supportato dall'Inps, per cui tutti i crediti debbano essere assoggettati a contribuzione, si dovrebbe affermare che solo e soltanto la Cassa Previdenziale di categoria sia legittimata ad esercitare la propria potestà impositiva e ad esigere il relativo credito.

Ma, in realtà, questo all’INPS è noto da diverso tempo.

Molteplici infatti sono le sentenze che concordano con tale analisi giuridica.

A tal proposito, risulta interessante richiamare una pronuncia del Tribunale di Aosta, Sez. Lavoro, emessa il 23.02.2011, la quale ha chiarito che “*i liberi professionisti iscritti ad albi sono assoggettati a tutela previdenziale a mezzo di forme autonome di previdenza obbligatoria, e, solo se non è possibile costituire tali forme autonome di previdenza obbligatoria, i soggetti interessati sono iscritti alla gestione separata. Le casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, sicché è rimesso, in linea di principio, alla scelta della Cassa di determinare il quantum e lo stesso an, in casi particolari, della contribuzione. Se la cassa autonoma non ritiene di dover richiedere, non essendo ciò necessario ai fini dell'equilibrio gestionale, contributi ai propri iscritti......(...) non si vede come l'Inps possa intromettersi, iscrivendo il percettore di reddito alla gestione separata e richiedendo la contribuzione che la di lui cassa autonoma non richiede*”*.* Con tale pronuncia, il Giudice di merito sembra aver privato l'ente previdenziale di qualsivoglia potere di iscrizione d'ufficio alla gestione separata, statuendo che ciascuna Cassa previdenziale, nella sua autonomia, è libera di decidere non soltanto il *quantum* della contribuzione ma anche l'*an* e precisando, inoltre, che non esiste alcun principio giuridico in forza del quale, quando la Cassa di appartenenza decida di non richiedere il contributo soggettivo, si può affermare l'esistenza dell'obbligo di sottoporre a contribuzione qualsivoglia reddito.

Ma se questa sentenza ha fatto da “apripista”, ormai sono numerose le pronunce dei Giudici di merito, tutte di unanime orientamento, che facendo leva sulla detta norma di interpretazione autentica annullano, con effetto retroattivo, l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata Inps (*ex aliis*: Tribunale di Roma 12.01.2015; Tribunale di Genova 11.12.2014; Tribunale di Milano del 19.02.2014.; Tribunale di Napoli 07.11.2013; Tribunale Reggio Calabria 01.10.2013; Tribunale di Rieti del 09.05.2013; Tribunale di Nicosia del 16.04.2013; Tribunale Aosta 23.02.2011; Tribunale di Genova Sez. Lavoro Sentenza del 09.02.2015, e molte altre ancora).

Val la pena però, citare la sentenza del 2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Rieti, il quale ha puntualizzato che “*la norma di interpretazione autentica, non può d'altro canto essere a propria volta interpretata nel senso indicato dall'Istituto resistente.* ***Nulla infatti autorizza a operare una distinzione tra la tipologia dei versamenti contributivi (contributo soggettivo e contributo integrativo)... l’iscrizione alla Gestione separata non è valida per quanti svolgono attività soggette al versamento di contributi di qualsiasi genere presso una Cassa di previdenza dei professionisti***”. E così anche il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con Sentenza del 19.02.2014, richiamando la norma di interpretazione autentica, che ha stabilito che i casi di iscrizione alla gestione separata dell'Inps costituiscono una elencazione tassativa e non estensibile, che riguarda coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali e coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di previdenza professionale in base ai rispettivi statuti e regolamenti, senza distinguere tra categorie di contributi. Né può dirsi sostenibile il principio certamente fuorviante che la diversa natura soggettiva et integrativa dei contributi applicati dai diversi enti previdenziali possa dirsi presupposto per un recupero in via aggiuntiva di contributi da parte dell’Ente in gestione separata, dacché, come ben chiarito dal Giudice Milanese ( Sent. Sez. lav. del 19.02.2014. ): “***È (sempre e soltanto) la legge a dover prevedere l’obbligo di “una unica iscrizione” senza distinguere tra categorie di contributi****”.*

*“…E infatti la legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito è assoggettato..”* (Trib. Napoli sez. Lavoro sent. del 07.05.2015). “*Non si comprendono le ragioni che, nonostante la chiara formulazione della norma* (cfr. interpretazione autentica) *abbiano indotto l’Inps a ritenere, a sua volta, che per ‘versamento contributivo’ il legislatore intendesse riferirsi alla sola contribuzione produttiva di effetti previdenziali… con esclusione della contribuzione di solidarietà e quella integrativa… tale interpretazione è assolutamente arbitraria*” (Trib. Locri sez. Lavoro sent. del 16.07.2014)

E a maggior sostegno di quanto anzidetto, le stesse regolamentazioni interne dell’INPS in relazione all’operazione “PoseidOne”, che ha portato alla notifica dell’atto de quo.

Messaggio INPS n. 709 del 12.01.2012: “*Il comma 12 dell’art. 18 del decreto 98/2011, nell’introdurre una norma di interpretazione autentica dell’art. 2 comma 26 della Legge 335/95, ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/96,* ***confermando la possibilità che la separazione di competenza possa venire meno nei casi in cui le singole casse professionali abbiano, all’interno delle proprie norme istitutive, ipotesi di esclusione dall’obbligo assicurativo o di opzione di iscrizione… Qualora dunque le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l’iscrizione facoltativa la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contributivo alla gestione separata***”.

E ancora, messaggio INPS n. 10550 del 22.06.2012: “*…dall’invio delle comunicazioni sono stati esclusi… -i professionisti iscritti alle casse esclusive… inoltre non sono stati inviati i provvedimenti ai soggetti per i quali… è stato annullato l’accertamento ai periodi precedenti l’anno d’imposta interessato con motivazione:* ***Obbligato presso altra cassa professionale: Cassa Forense*** *o Inarcassa, etc…”*

**B)** **IL** **CONTRIBUTO INTEGRATIVO è CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A TUTTI GLI EFFETTI; INCOSTITUZIONALITA’ DELLA PRETESA DELL’INPS PER ASSENZA DEL REQUISITO DERIVANTE DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE**

“…*Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69 del 18/05/2009, in questi casi la norma richiede agli iscritti di versare comunque un importo minimo e,* ***considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo ed attesa la sua obbligatorietà****, sarà deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del tuir nell’ipotesi in cui il contributo rimanga effettivamente a carico del contribuente*…” (risoluzione n. 25/E del 03.03.2011; **all. n. 7**).

Assodato dunque che il contributo integrativo o di solidarietà è contributo previdenziale a tutti gli effetti, la contestazione che ex adverso potrebbe essere mossa, è legata al fatto che il succitato contributo non concorre però alla formazione del regime pensionistico e dunque non assoggetta di fatto il reddito dell’anno di riferimento ad imposizione contributiva.

Pertanto, in linea di massima dovrebbe risultarne discendente l’obbligo dell’assoggettamento ad altra forma previdenziale di natura “residuale”, ovvero la gestione separata Inps.

Ciò però non corrisponde al vero in quanto, di fatto, si verrebbe a creare una situazione di assurdo normativo.

Infatti, con l’art. 21 commi 8 e 9 della legge 247/2012, il legislatore ha prescritto a carico dell’avvocato iscritto nell’albo professionale di riferimento, l’obbligatorietà dell’iscrizione, e quindi del conseguente pagamento anche del contributo soggettivo, alla Cassa Forense, seppur in assenza dei requisiti minimi di reddito prodotto, statuiti e previsti sino a quel momento.

Pertanto, ammettendo di dover versare per l’anno 2009, oggetto di contestazione, l’importo richiesto a titolo di contributo soggettivo all’Inps, quest’ultimo non produrrebbe alcun “*effetto previdenziale*”, posto che dal 2014 in poi la normativa ha previsto l’esclusività dell’ente di previdenza ed assistenza di riferimento, individuato in quello legato all’ordine professionale di appartenenza, ovvero, nel caso de quo, la Cassa Forense.

Dunque, appare ancora una volta evidente il messaggio e l’intento del legislatore che, nell’individuazione espressa dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense dell’avvocato che si accinga all’iscrizione all’Albo di appartenenza, ha sottolineato in maniera inequivocabile che l’Ente previdenziale di riferimento è solo ed esclusivamente la Cassa Forense.

Né si potrebbe pensare che tale obbligo sussista solo nei confronti dei “nuovi iscritti”, i quali verrebbero a trovarsi in una situazione di certezza normativa, mentre per gli altri andrebbe legittimata una circostanza diversa, sfavorevole, economicamente più pesante (per il rischio che il versato andrebbe integralmente perso) e contraria agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Seguendo questo ragionamento, va infatti, fatto rilevare, *pour parlez*, che nell’aliquota pari al 27% da versarsi alla gestione separata Inps, una quota di essa è costituita dal contributo di solidarietà.

Contributo per cui, nel frattempo, permane l’obbligo di versamento, per lo stesso periodo, alla Cassa Forense, e contributo quest’ultimo, dunque, che non può essere restituito all’avvocato, con la ovvia conseguenza di una doppia imposizione contributiva allo stesso titolo.

E proseguendo, anche l’assunto normativo ex adverso ribadito ed a sostegno delle pretese dell’Inps, circa l’opzionalità della scelta, nel periodo di riferimento, tra la Cassa Forense e la gestione separata Inps, non trova alcun fondamento.

Infatti, ad oggi, qualora l’avvocato decida di corrispondere all’Inps i contributi richiesti per tutto il periodo sino all’entrata in vigore della L. 247/2012, e, stante l’eccessiva onerosità dell’importo, decida pertanto di proseguire il “rapporto previdenziale” con detto ente, questo gli sarebbe precluso dal legislatore.

Ed inoltre non è automatico nemmeno il meccanismo di “ricongiunzione” tra quanto versato all’Inps e quanto corrisposto alla Cassa forense, e, nel caso invece in cui ciò sia consentito, comporterebbe comunque costi aggiuntivi per la richiesta de quo e il passaggio, sfavorevole, da un sistema previdenziale retributivo ad uno contributivo.

Appare, in definitiva, del tutto illogico e soprattutto privo di un valido supporto normativo, ritenere che l'inadempimento dell'obbligo contributivo nei riguardi di un ente di previdenza possa, di per sè, determinare una conversione legale dell'obbligo contributivo e del soggetto creditore dell'obbligazione contributiva, oltretutto, in aggiunta a quanto anzidetto, anche per la agevole considerazione che l'importo della contribuzione e delle sanzioni è ben diverso nell'un caso e nell'altro.

Il contributo di previdenza ha come fine quello di sostenere il lavoratore, quale esso sia, al raggiungimento dell’età pensionabile; ma, in questo caso, quale sostegno opererebbe l’Inps nei confronti dell’avvocato? Dunque, la finalità del “contributo” quale potrebbe essere?

E non va certo dimenticato che nell’alveo giuridico delle materie lavoristiche (e dunque per assimilazione anche quelle previdenziali) opera il principio del “favor laboris”.

Va da sé dunque che **la richiesta dell’Inps ha tutte le caratteristiche dell’incostituzionalità, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione**, in ragione dei quali, qualora l’On.le Giudicante ritenga che **la norma d’interpretazione autentica** vada letta nel senso estensivo proposto dall’Inps, **si chiede che la questione venga posta all’attenzione della Corte Costituzionale onde poter chiarire una volta per tutte la circostanza normativa**.

**C) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL’INPS**

Da quanto appena enunciato, non v’è chi non veda un difetto assoluto di legittimazione attiva dell’Inps, nella avversa richiesta di versamento di somme a titolo contributivo, la quale legittimazione sussisterebbe eventualmente solo nei confronti della Cassa Forense, oggi unico ente di riferimento per un avvocato iscritto all’Albo circondariale di riferimento.

Tanto premesso, la richiesta effettuata dal resistente è nulla, priva di effetti giuridici, e dunque ne risultano nulli, per assorbimento, tutti gli atti dalo stesso fati, ivi compresi quelli oggi impugnati.

**D) INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO**

E' noto che la missiva dell'Inps, con la quale si comunicava al ricorrente l'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata e la conseguente richiesta del pagamento dei contributi, oltre interessi e sanzioni, è pervenuta il giorno …

La detta richiesta è giunta dunque, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1334 e 1335 del Codice Civile, oltre il termine quinquennale di prescrizione (cfr. art. 3, co. 9°, della L. 335/95).

Invero è ormai indirizzo giurisprudenziale costante quello secondo cui, trattandosi di una lettera raccomandata di messa in mora in quanto atto di natura negoziale e non giudiziale, ha carattere ricettizio e quindi produce i suoi effetti solo quando perviene a conoscenza del destinatario. Conoscenza intesa, ovviamente, non in senso effettivo ma come “conoscibilità”, reputandosi l'atto conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario ex artt. 1334 e 1335 c.c. (cfr. Cassazione Sezioni Unite nr. 2639/1987; Cassazione nr. 17664 del 27 giugno 2008).

E' superfluo ricordare che, anche in materia previdenziale, trova applicazione il fondamentale principio sancito dall'art. 2935 c.c., secondo cui “*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.* Per quanto concerne l'obbligo contributivode quo, l'art. 2, co. 29, della L. 335/95 stabilisce che il contributo è dovuto nella misura percentuale del 10% (ora 27%) ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Il successivo comma 30 dell'art. 2 della L. 335/1995, stabilisce che *“con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.....da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso”.*

In applicazione delle detta disposizione normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il Decreto del 24 novembre 1995 che così dispone: *“i titolari di redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 49, co. 1, del testo unico delle imposte sui redditi (cioè gli esercenti arti e professioni in forma autonoma) sono tenuti a versare alla Gestione Separata di cui al comma 26 dell'art. 2 L. 335/95, un contributo del 10% dei redditi stessi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ..Tale versamento è effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*”.

Da ciò consegue che per effetto dell'applicazione delle richiamate disposizioni legislative, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009 per tutti gli iscritti alla Gestione Separata Inps va individuato nella scadenza prevista per il loro versamento coincidente con il termine previsto per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno 2010, vale a dire il 16 giugno 2010, secondo quanto disposto dall'art. 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (modificato dal D.L. 223/06, convertito in Legge 4 agosto 2006).

A nulla possono rilevare le obiezioni dell'Ente, secondo cui la prescrizione dovrebbe decorrere dalla data in cui l'Inps è stato posto in condizione dal contribuente di esercitare il proprio diritto a richiedere la contribuzione dovuta alla gestione Separata. Invero l'obbligo del versamento contributivo discende direttamente dalle citate disposizioni normative e non dalla presentazione della dichiarazione fiscale (sent. Tribunale Bologna 19.06.2012). In altri termini, l'esigibilità del credito previdenziale non è condizionata dalla presentazione della dichiarazione fiscale, né dalla veridicità del suo contenuto, ma dipende dal verificarsi delle condizioni previste dalla normativa di riferimento; con la conseguenza che l'inadempimento del contribuente decorre dalla data, stabilita dalla legge, nella quale il pagamento avrebbe dovuto essere compiuto. L'eventuale non conoscenza dei dati reddituali del contribuente da parte dell'Inps non integra un'impossibilità giuridica alla riscossione dei contributi, in quanto l'Ente è sempre nella condizione di richiedere la denuncia dei redditi al soggetto interessato o all'amministrazione finanziaria.

Alla tesi difensiva dell'Inps si è da sempre opposta la Giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 4389/99; Cass. 7878/98; Cass. 1296/98) secondo cui l'Ente di previdenza può in ogni caso accertare i redditi del contribuente o mediante propri funzionari o richiedendo copia della denuncia direttamente all'Amministrazione competente.

Peraltro, nel 2005, lo stesso Inps ha emanato la circolare nr. 69 (**all. n. 8**) con la quale si è adeguato al consolidato orientamento giurisprudenziale. Nella circolare è stabilito a chiare lettere che “*il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento*”.

Tale “presa di coscienza” avveniva anche alla luce del parere reso dalla **dott.ssa Rosa Francaviglia, magistrato della Corte dei Conti** (**all. n. 9**), la quale, interpellata dallo stesso Ente, così deduceva: “*La giurisprudenza di merito ha ravvisato l’ infondatezza di tali assunti dell’ Inps stante che ben può l’ Ente chiedere la denuncia dei redditi agli interessati od alla P.A. finanziaria direttamente. Perciò, la Circolare n° 69/2005 non fa altro che prendere atto di detto orientamento stante l’esistenza di contenzioso in materia che ha comportato un ingente dispendio di pubblico denaro a titolo di spese legali… Conclusivamente, quindi, il termine prescrizionale per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile decorre dal giorno in cui tali*

*contributi vanno versati secondo la vigente normativa ossia dal giorno in cui va corrisposto il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’ anno di riferimento. In quest’ ottica, si procede allo sgravio della contribuzione iscritta a ruolo con annullamento della imposizione ancora risultante in via amministrativa.*”

“*Recitano i commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335 …‘le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono… in cinque anni…’ La Suprema Corte, interpretando la norma in questione ha rilevato che ‘in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori…, l’art.3, comma 9… stabilisce tra l’altro che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza…*” (*ex multiis:* Tribunale di Bari, sez. Lavoro, Giudice dott.sa Assunta Napoliello, sent. del 28.01.2015).

Con riferimento dunque ai redditi prodotti nell'anno 2009, il saldo si sarebbe dovuto versare entro il 16.06.2010. In conseguenza, avendo il ricorrente ricevuto l'avviso di pagamento a mezzo lettera raccomandata il giorno … (cfr. artt. 1334-1335 c.c.) si ritiene che la pretesa creditoria dell'Inps sia prescritta.

**E) ILLEGITTIMITA’ DELLA PROPORZIONE DELLE SANZIONI APPLICATE**

Brevemente, ribadendo in ogni caso che le sanzioni non hanno ragion d’essere non essendo dovute le pretese alla base, in quanto carenti di motivazioni giuridiche, in ogni caso se ne sottolinea l’illegittimità e l’esosità della percentuale applicata.

Senza dilungarsi ulteriormente in varia giurisprudenza, basti solo citare il messaggio INPS n. 821 del 15.01.2014: “…***In ragione delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo****, testimoniata dalla necessità dell’intervento del legislatore sul punto con norma di interpretazione autentica, con esclusivo riferimento ai soli professionisti rientranti nella fattispecie descritta all’art. 18, co 12 …,* ***potrà essere applicato, …quanto disposto dall’art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge 388 del 2000 …la riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali***…”.

Ma vi è di più.

L’art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000 dispone: “*In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge*”.

A) Stando alla lettera della norma citata, occorre ai fini dell’irrogazione della sanzione civile che il contribuente abbia, coscientemente e volontariamente, omesso di presentare le denunce obbligatorie, assistito dall’intenzione specifica di non versare i contributi previdenziali, e con tale intento abbia occultato rapporti di lavoro eseguiti ovvero retribuzioni percepite e/o erogate: occorre che il soggetto tenuto al versamento agisca con il dolo specifico diretto a porre in essere un atto di evasione e/o elusione fiscale.

Orbene, siffatto elemento psicologico manca nel caso di specie, in quanto il ricorrente ha regolarmente dichiarato alla Cassa Forense il proprio reddito imponibile per l’anno 2009, mediante la presentazione del Modello 5, ergo non ha inteso occultare attività professionali esercitate ovvero compensi percepiti. Dunque, ammesso e non concesso che vi sia stata violazione delle norme sui versamenti alla Gestione Separata, l’intenzione dolosa è comunque esclusa dal ragionevole affidamento generato sia dalla prassi applicativa sia dall’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 protrattasi per oltre 15 anni, entrambe orientate nel senso della non obbligatorietà del versamento alla Gestione Separata da parte dei professionisti iscritti in un albo professionale ed assistiti da autonoma forma previdenziale.

 B) In subordine, si eccepisce l’erronea quantificazione della sanzione irrogata.

Invero, la disposizione di cui all’art. 116, co. 8, lett. b) della legge n. 388/2000 prevede che l’ammontare della sanzione comminata per le ipotesi di denunce obbligatorie omesse o non veritiere non debba superare, in ogni caso, l’importo percentuale pari al 60% dei contributi non corrisposti. Orbene, poiché nel caso di specie l’ammontare delle sanzioni indicate (€……..) è superiore al 60% dell'ammontare dei contributi ritenuti dovuti (€. ………), l'importo richiesto per sanzioni è illegittimo e comunque non dovuto nella misura precisata.

**F) CARENZA DEI PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DI LEGGE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO;** **VIOLAZIONE DEGLI ART. 97 E 24 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E S.M.I. ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7,8,9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I.; VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990**

E’ noto come la legge n. 241/90 sia il primo concreto ed organico tentativo del legislatore di dare attuazione ai principi posti al primo comma dell’art. 97 della Costituzione, in base al quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, ed in modo tale che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Tali principi sono stati totalmente disattesi dall’impugnato provvedimento.

Brevemente:

1. Deve in primo luogo rilevarsi che pur trattandosi di contestazione inerente attività professionale da avvocato, l’impugnato atto non è intestato al professionista, in ciò e solo in questa veste, eventuale contribuente, ma alla persona fisica; nell'atto medesimo non vi è alcun riferimento alla qualità di avvocato, tanto da far fondatamente ritenere che l'INPS, nell'emetterlo, abbia del tutto ignorato tale qualità pregressa, costante ed attuale del ricorrente e di conseguenza deve ritenersi che il predetto Istituto non fosse a conoscenza della regolare iscrizione del ricorrente all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Bari e dei regolari pagamenti da parte sua dei contributi ( integrativi ) alla Cassa Forense, diversamente non lo avrebbe iscritto alla gestione separata.
2. Pertanto si deduce, tra l'altro, l'assoluta carenza motivazionale ed istruttoria dell'impugnato provvedimento, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto l'INPS non poteva procedere alla sua iscrizione d'ufficio, in considerazione della propria qualità di avvocato regolarmente iscritto al relativo Ordine , dotato di propria Cassa Previdenziale alla quale ha sempre versato il contributo integrativo. Invece l'Istituto erroneamente e travisando i presupposti di fatto e di diritto, del tutto immotivatamente e illegittimamente ha ugualmente provveduto ( non si comprende sulla base di quale iter logico-giuridico ) ad iscriverlo alla gestione separata.

Sfuggono totalmente alla cognizione del ricorrente le ragioni in fatto e in diritto in base alle quali, l'INPS, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ( del tutto inesistente ), si sia determinato per la sua iscrizione alla gestione separata del medesimo Istituto. Da ciò anche la palese violazione dell'art. 3, comma 1, della L.n. 241/90 per evidente difetto di motivazione. Inoltre il presupposto ostativo alla sua iscrizione alla gestione separata Inps, risultava in modo inequivocabile dall'art. 18 co.12 del D.L. n. 98/2011, come risultante nel testo convertito dalla Legge n. 111/2011.

1. L'impugnato atto, inoltre, riporta i “costi” che, seppur divisi in sezioni, non risultano dettagliati, come dovrebbero essere, non consentendo al privato cittadino di poter effettuare adeguata contestazione e dunque difesa, in violazione dei più basilari principi costituzionali; anche sotto questo profilo l'impugnato provvedimento è affetto da insanabile difetto di motivazione poiché in palese violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e quindi non consente al ricorrente di ricostruire, in base alle risultanze dell'istruttoria (del tutto carente/inesistente), l'iter logico-giuridico in base al quale l'Inps ha adottato tale quantificazione.
2. Non è indicato un responsabile del procedimento;
3. Non è indicata l'autorità a cui ricorrere ed il relativo termine ( come invece sancito dall'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i. ). Anzi l'atto è fuorviante arrivando a confondere procedure giuridiche ben differenti tra loro: nella missiva si parla in maniera erronea di “ricorso amministrativo” (ovvero l’atto con cui si adisce il TAR competente per territorio), mentre, in realtà, si intende un mero atto extraprocessuale chiamato “istanza in autotutela”; inoltre, in assenza di questo atto, non è dato sapere se vi sono formule alternative di pagamento (ovvero rateizzazioni, esclusioni o soluzioni solidaristiche, in linea con la Legge di Stabilità 2013 e le normative comunitarie) e ciò in palese violazione dei diritti del ricorrente, anche nella veste di eventuale contribuente;
4. Viene indicato un procedimento di “iscrizione di ufficio”, che non è stato condiviso con il ricorrente ( non avendo provveduto l'Istituto alla doverosa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ) e di cui non si conoscono gli estremi, pertanto il medesimo provvedimento è illegittimo anche per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di iscrizione alla Gestione Separata, violazione dell’art. 7 L. n. 241/90; violazione dei diritti di partecipazione procedimentale di cui alla Legge n. 241/90 e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

Conseguentemente si eccepisce l’illegittimità del procedimento di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata per le violazioni della Legge n. 241/90, di seguito specificate:

A) Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di iscrizione alla Gestione Separata (violazione dell’art. 7 L. n. 241/90). L’INPS ha provveduto all’iscrizione del ricorrente nella Gestione Separata omettendo di comunicare l’avvio del relativo procedimento, con ciò violando l’art. 7 L. n. 241/90, il quale prescrive che, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (assolutamente inesistenti nel caso che ci occupa), l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenirvi.

B) Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 9 e ss. L. n. 241/90). Con la omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, l'INPS ha negato il diritto del ricorrente a partecipare al procedimento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/90 diretto alla tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi nel perseguimento dell’interesse pubblico primario. Se il ricorrente avesse potuto partecipare al procedimento amministrativo da cui è scaturito l'impugnato provvedimento dell'INPS, avrebbe certamente rappresentato e documentato, ex art. 10 della Legge 241/90, che non ricorrevano i presupposti in fatto e in diritto per la sua iscrizione d'ufficio alla gestione separata dell'INPS . Il ricorrente, infatti, ove avesse ricevuto dall'INPS la prescritta comunicazione di avvio del procedimento, avrebbe quanto meno potuto indicare e allegare tutti gli elementi conoscitivi di cui al primo A) (INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA-INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 2 CO 26 l. 335/1995) dei motivi dei presente ricorso ( da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti ) che ben avrebbe introdotto nel procedimento amministrativo. Orbene poiché gli elementi conoscitivi, quanto meno quelli rappresentati nel primo dei motivi ( ved. lett. A ) dell'odierno ricorso avrebbero costituito, ove l'INPS avesse adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione, l'atto di intervento nel procedimento ex art. 10 della Legge n. 241/90, in quanto avente ad oggetto osservazioni e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, l'Istituto avrebbe dovuto prenderli in considerazione e conseguentemente l'Amministrazione non avrebbe emesso l'impugnato provvedimento in quanto sarebbe risultata palese (atteso che, come sopra meglio esplicitato e a cui si rinvi , in estrema sintesi l'iscrizione del ricorrente nell'albo degli Avvocati dotato di propria Cassa di previdenza, nonché il regolare pagamento da parte del medesimo ricorrente alla stessa Cassa del contributo integrativo ESCLUDEVANO ED ESCLUDONO L'ISCRIZIONE D'UFFICIO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS), la carenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere alla sua iscrizione d'ufficio alla gestione separata dell'INPS. Tale comportamento dell'INPS ha impedito al ricorrente di fornire all' Istituto elementi di sicuro e rilevante interesse ai fine della decisione, i quali operando la giusta e documentale ricostruzione dei fatti e l'esatta interpretazione della norma da applicare, avrebbero certamente indotto l'Amministrazione ad adottare un provvedimento di NON ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA.

C) Omessa indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione dell’iscrizione d’ufficio (violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c) L. n. 241/90). L’INPS ha pure omesso di indicare il responsabile del procedimento, così impedendo alla ricorrente di verificare, seppur a posteriori, l’iter procedimentale seguito per l’adozione del provvedimento finale.

In tal senso autorevole giurisprudenza così si è espressa :

<<*Come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare, ancor prima delle modifiche introdotte alla l. n. 241/1990 dalla l. n. 15/2005, anche nei procedimenti vincolati, la comunicazione di avvio può avere una sua utilità (con la conseguenza che la sua mancanza rende illegittimo il provvedimento) quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato del procedimento avrebbe potuto fornire all’Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all’esatta interpretazione della norma da applicare.*>> (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2010 nr. 1476) .

Con riferimento all’art. 21-octies, comma 2, della L. 241 del 1990, la giurisprudenza ha osservato che tale norma : <<…*pone in capo all’amministrazione (e non al privato)… anche in caso di procedimento vincolato… l’onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell’avvio, che l’esito del procedimento non poteva essere diverso… (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786)*>> (Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 15 luglio 2013, n. 3861).

Deve rilevarsi in proposito che parte della giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. CdS sez. VI 20.4.2000 n. 2443; CdS 2953/2004; 2307/2004 e 396/2004). Secondo tale tesi, invero, non sarebbe rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all'amministrazione l'inesistenza dei presupposti ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria.

Da ciò è evidente la rilevante e determinante importanza, per quanto sopra esposto, che avrebbe assunto la comunicazione di avvio del procedimento, poichè il ricorrente ha dimostrato e rappresentato che, ove avesse avuto la possibilità di rappresentare all'Amministrazione le sue osservazioni, la stessa non avrebbe potuto assolutamente adottare l'impugnato provvedimento.

<< … *Si osserva al riguardo che la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari dell’atto finale è stata prevista in generale dal menzionato art. 7 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante.*

*La portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso (art 7, 1° comma, ed art. 13 L. 241/90) si è premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità (cfr. CdS, sez. V n.2823 del 22.5.2001 e n. 516 del 4.2.2003; sez. VI n.686 del 7.2.2002).*

*Ha dato luogo a contrasti, in dottrina ed in giurisprudenza, la risposta al quesito relativo alla possibilità che la fase procedimentale indicata possa essere omessa o compressa per il fatto che si sia in presenza di provvedimento a contenuto vincolato.*

*Deve rilevarsi in proposito che parte della giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. CdS sez. VI 20.4.2000 n. 2443; CdS 2953/2004; 2307/2004 e 396/2004). Secondo tale tesi, invero, non sarebbe rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all'amministrazione l'inesistenza dei presupposti ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria.*

*In definitiva, quello che rileva è la complessità dell’accertamento da effettuare (V. CdS, sez. VI n.686 del 7.2.2002)…*>> ( Consiglio di Stato, Sez. IV , Sentenza 17 settembre 2012, n. 4925 ).

Orbene nel caso di specie si può affermare che la comunicazione di avvio del procedimento era doverosa e determinante in quanto le osservazioni ex art. 10 L. 241/90 del ricorrente sarebbero state in grado di influire sul contenuto dell'impugnato provvedimento, poiché:

• i presupposti di fatti dell'atto impugnato erano e sono assolutamente contestati : infatti l'INPS ha omesso di considerare che il ricorrente è iscritto all'albo degli avvocati ed ha sempre regolarmente pagato i contribuiti integrativi alla Cassa Forense. Ergo non sussistevano i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata dell'Istituto;

• il quadro normativo di riferimento, ove dovesse presentare margini di incertezza, gli stessi sarebbero a favore del ricorrente ( cfr. art. 18 co.12 del D.L. n. 98/2011, come risultante nel testo convertito dalla Legge n. 111/2011 ), del resto le stesse circolari emesse dall'INPS, nel presente atto indicate, deponevano per l'esclusione del ricorrente dall'iscrizione alla gestione separata dell'Istituto (per tutte ved. Messaggio INPS n. 709 del 12.01.2012);

• l'annullamento dell'impugnato provvedimento, per violazione dell'obbligo di comunicazione, priverebbe naturalmente l'INPS del potere di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto.

Il ricorrente, ove avesse ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, avrebbe sottoposto, ex art. 10 L.n. 241/90, all'INPS ,quanto meno, l'intero contenuto del primo motivo ( lett. A ) del presente ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, che, lo si ribadisce, l'Amministrazione avrebbe dovuto obbligatoriamente prendere in considerazione, con l'ovvia conseguenza che l'Istituto non avrebbe potuto procedere alla sua iscrizione in Gestione Separata. Ergo il provvedimento sarebbe stato certamente diverso da quello adottato.

Quindi il ricorrente, per tutto quanto sopra esposto, non si è limitato a dolersi della mancata comunicazione di avvio del procedimento, ma, in ottemperanza a quanto richiesto della costante giurisprudenza, ha anche provveduto ad indicare puntualmente quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i..

Ne consegue che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento rende, per quanto sopra esposto, illegittimo l'impugnato provvedimento. Pertanto, anche per effetto delle violazioni di cui innanzi, il provvedimento di iscrizione alla Gestione Separata è illegittimo e di conseguenza deve essere annullato.

**E)** **SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELL’INPS**

In via cautelare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, (col quale l'Inps provvedeva ad iscrivere d'ufficio il Ricorrente alla gestione separata con decorrenza….) e, per l'effetto, intimava il pagamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e relative sanzioni.

Intanto, come evidenziato nello svolgimento del presente ricorso, appaiono con evidenza del tutto fondate le ragioni di illegittimità del provvedimento emesso dall'Ente convenuto, che, di contro, non pronunciandosi in sede amministrativa, non ha fornito al Ricorrente alcuna valida motivazione che giustifichi l'adozione del provvedimento ridetto. Tale giudizio, del resto, non necessita di alcuna attività istruttoria e le motivazioni del Ricorso sono tutte incentrate in diritto.

In secondo luogo, vi è il fondato pericolo che, nelle more per la definizione del presente procedimento giurisdizionale, l'Amministrazione convenuta possa dare seguito alle proprie pretese iscrivendo a ruolo le somme richieste, con ciò causando grave danno di natura patrimoniale ad un giovane avvocato come il Ricorrente, che è già gravato ogni anno dal pagamento dei (consistenti) contributi alla propria Cassa di appartenenza.

***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\****

Tutto quanto sopra esposto e dedotto, con riserva di più ampiamente allegare ed argomentare, l'Avv. ... quale procuratore di sé medesimo,

**RICORRE**

All’On.le Tribunale di perchè, in funzione di Magistratura del Lavoro, Voglia fissare ai sensi dell’art. 415 c.p.c. l’udienza di comparizione delle parti per accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

1. **in via cautelare, inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale di accertamento notificato;**
2. **in via principale:**

A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, **con ESPRESSA pronuncia di annullamento**, della nota del… , pervenuta il… , con la quale l'Inps ha comunicato di aver iscritto d'ufficio il ricorrente alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. B della L. 388/2000 quantificato in € …..., nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;

B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall'Inps sia per l'anno… che per gli anni…. con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall'Inps con decorrenza …;

**2) In via subordinata:** accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del… per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;

**3) sempre in via subordinata:** sollevare la questione di incostituzionalità nelle competenti sedi, come meglio rappresentata nel cap. B) del presente ricorso;

**4) in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata:** annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;

**5)** Condannare l'Inps, in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché del risarcimento del danno biologico relativo e subito, e richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa;

**6)** in subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale.

In via istruttoria: si chiede sin d'ora di ordinare all'Inps, in persona del suo legale rappresentante p.t., di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia del tesserino degli avvocati di ….;
2. copia dell’avviso bonario dell’Inps, ricevuto in data…;
3. copia del ricorso amministrativo e della ricevuta di inoltro;
4. copia versamento contributo integrativo e mod. 5 relativo all’anno 2009;
5. copia regolamento Cassa Forense;
6. risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell’11 luglio 1996;
7. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 03.03.2011;
8. circolare Inps n. 69 del 2005;
9. parere del magistrato dott.ssa Rosa Franchiglia, Corte dei Conti;
10. sentenze.

Salvezze Illimitate

Luogo, data

 Avv.

**RELATA DI NOTIFICA**: Istante l’avv. , nella precisata qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche della Corte d’Appello di ho notificato copia conforme del presente ricorso ad:

1. **INPS**, nella persona del l.r.p.t., con sede legale in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma, a mezzo

Altra copia, conforme al presente ricorso, ho notificato ad:

1. **INPS**, **SEDE PROVINCIALE DI** , nella persona del direttore p.t., con sede in alla Via n. , a mezzo